Sent. n.545/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel giudizio iscritto al n. **80015** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 15.05.2023 e proposto dal Sig. XX (OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS),

residente a OMISSIS, alla OMISSIS, rappresentato e difeso,

giusta procura agli atti, dall'Avv. Renzo Filoia, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18 (renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it).

contro

Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva – in persona del Ministro in carica p.t., con sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 186;

Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva – in persona del Ministro in carica p.t elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITA nella pubblica udienza del 11.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Sara Dima, la Dott.ssa Marina Propersi , in sostituzione della Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato e Maria Luisa Margherita Guttuso, per il Ministro delle Difesa; nessuno è comparso per il ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio attivo e transitato nella posizione di ausiliaria, oggi in quiescenza, chiede il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico a decorrere dalla data di transito in congedo con applicazione del diverso coefficiente di trasformazione al quale sottoporre il montante contributivo, siccome maggiorato degli ulteriori versamenti operati nei cinque anni trascorsi in posizione di ausiliaria; in subordine, il ricorrente ha reclamato la restituzione delle somme versate nel medesimo periodo a titolo previdenziale a valere sull'indennità erogatagli, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi.

A questo riguardo, il militare ha addotto di avere corrisposto, nel corso della permanenza nella predetta fascia, contributi nella misura dell'8,75% a proprio carico, nell'ambito della trattenuta complessiva pari al 33% della prestazione in godimento, che non sarebbero stati valorizzati ai fini dell'attribuzione della pensione definitiva.

Il ricorrente ha pertanto formalmente diffidato e messo in mora l'Amministrazione di appartenenza nonché, per quanto di competenza, l'INPS, richiamando oltre al disposto dell'art. 1871 D.lgs. n. 66/2010 anche la circolare nr. M_D GPREV REG 2021 0063412 del 04.08.2021 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva che ha disposto, a partire dal 2021, l'immediato versamento dei contributi previdenziali sull'intero trattamento di pensione percepito dal personale in posizione di ausiliaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In mancanza di riscontro da parte dell'Amministrazione, il ricorrente ha promosso l'odierna azione giudiziale, sostenendo che il corrispettivo economico correlato alla posizione di ausiliaria avrebbe dovuto concorrere al conferimento del trattamento di quiescenza, con la valutazione dell'anzianità maturata in questo arco temporale

A supporto della pretesa, ha ribadito il diritto alla riliquidazione come, del resto, sarebbe stato espressamente riconosciuto anche dal Ministero della Difesa nella circolare n. 0063412 del 04.08.2021 nella quale sarebbero stati delineati i risvolti applicativi di quanto previsto dal citato art. 1871 del C.O.M., seppure con esclusivo riferimento al disposto di cui all'art. 1864 del medesimo corpo normativo, concernente il personale la cui prestazione è erogata in tutto o in parte con il sistema contributivo (e cioè coloro che, alla data del 31.12.1995, risultino in possesso di un'anzianità inferiore a 18 anni, nonché coloro che, seppure soggetti al regime retributivo, a far data dal 01.01.2012, siano divenuti destinatari del sistema contributivo "pro rata", sempre

che alla data del 31.12.2011 non abbiano già maturato l'aliquota massima attribuibile, pari all'80%).

Il ricorrente ha quindi concluso per il ricalcolo del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di transito congedo, con il computo del periodo trascorso in ausiliaria ai sensi dell'art. 1871 del d. lgs. n. 66/2010 rilevando che, in caso contrario, l'Amministrazione di appartenenza dovrebbe essere condannata alla restituzione delle somme trattenute o corrisposte a titolo contributivo nel periodo in questione, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 24.07.2024, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, replicando puntualmente alle argomentazioni avversarie.

In data 04.09.2024, la Difesa del ricorrente ha versato in atti memoria illustrativa, nella quale ha precisato ulteriormente le argomentazioni formulate nell'atto introduttivo.

All'udienza odierna, la Dott.ssa Marina Propersi, si è riportata agli atti difensivi e alla giurisprudenza ivi richiamata, insistendo per il rigetto della domanda.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento del diritto del ricorrente alla valorizzazione dei contributi previdenziali

versati durante il periodo di permanenza in ausiliaria in sede di riliquidazione del trattamento di pensione all'atto di transito in riserva, ai sensi degli artt. 1864 e 1871 del d. lgs. n. 66/2010.

2. Il ricorso è infondato e non può essere accolto, per le seguenti ragioni.

Dagli atti di causa risulta, infatti, che il ricorrente è stato collocato in congedo per limiti di età in data 27.07.2012 e collocato nella categoria di ausiliaria, con 46 anni di anzianità contributiva; è divenuto titolare di assegno pensionistico provvisorio, riliquidato in via definitiva al termine del periodo di permanenza nel ruolo di ausiliaria, con decorrenza 01.09.2017: le relative prestazioni, pertanto, sono state calcolate con il sistema retributivo puro, avendo maturato, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le rilevate caratteristiche della posizione assicurativa dell'interessato appaiono dirimenti al fine di pervenire all'esito di rigetto annunciato, in quanto il medesimo, in ragione dell'anzianità di servizio - maggiore di 40 anni - di cui era in possesso al momento del collocamento in quiescenza e del regime retributivo adottato, ai fini della determinazione del trattamento spettante, in forza dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, risulta avere raggiunto la massima aliquota di rendimento attribuibile al personale militare - pari all'80% della base pensionabile - ai sensi del principio generale di cui all'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973.

In conseguenza, nessun vantaggio aggiuntivo può essere al medesimo riconosciuto.

Sul punto, è stato osservato che "*alcun rilevo è destinato ad assumere il richiamo operato nel ricorso all'art. 1871 del C.O.M., - per il quale il periodo in ausiliaria è computato agli effetti della pensione come servizio effettivo - … né alle circolari emanate dal Ministero della Difesa, sopra menzionate, poiché rivolte a disciplinare, come riconosciuto in tesi attrice, le differenti ipotesi in cui la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, ex art. 1864 C.O.M., nel cui novero, come visto, non rientra l'ex militare, tanto meno avuto riguardo all'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con la l. 214 del 2011 (cosiddetta Riforma Fornero), entrata in vigore dopo il suo congedo.*

Su tale ultimo punto, tuttavia, non appare superfluo operare una ricognizione dell'assetto normativo in materia, anche alla stregua di quanto delineato nella memoria depositata da parte resistente, al fine di pervenire a un compiuto inquadramento della questione prospettata dal graduato.

Prima del riferito intervento di riforma, attraverso la cosiddetta legge Fornero, le prestazioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995, erano interamente liquidate con il metodo retributivo sulla base delle disposizioni vigenti al 17.08.1995, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo art.1, comma 13, della l. n. 335 del 1995.

Quanto al calcolo concreto del trattamento erogabile, lo stesso era costituito dalla somma delle quote A e B di pensione, di cui all'art.13 del d.lgs. n. 503 del 1992, da determinare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento dell'80% della base pensionabile, raggiungibile con 40 anni di servizio, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza la valorizzazione delle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

anzianità contributive ulteriori.

A seguito dell'entrata in vigore delle citate modifiche (art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), è stato statuito che le attività lavorative svolte successivamente al 31.12.2011 fossero conteggiate attraverso la quota C della pensione, applicando il sistema contributivo - cosiddetto pro rata.

Per effetto di tale previsione, pertanto, anche le prestazioni liquidate a partire dalla predetta data, per i dipendenti che avevano maturato più di 18 anni di anzianità al 31.12.1995, si componevano, oltre che delle quote A e B, anche della quota C, come sopra calcolata, per i servizi successivi.

E' stato più volte osservato come la disposizione, diretta ad un contenimento della spesa previdenziale nella formulazione originaria del 2011, avesse, in realtà, prodotto un effetto opposto con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel regime interamente retributivo e che al 31.12.2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni; questi, in virtù della riforma, avevano in realtà beneficiato di una quota addizionale di pensione, a decorrere dall'1.01.2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile (in questi termini, ex multis, Sez. Emilia Romagna, sentenza n. 96 del 2023).

Pertanto, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'indiscriminata applicazione della nuova prescrizione normativa, la legge di stabilità per il 2015, novellando il predetto art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito nella l. n. 214 del 2011, ha escluso che l'importo complessivo del trattamento pensionistico potesse eccedere quello che sarebbe stato liquidato in base alle regole di calcolo previgenti (ai sensi dell' art. 1, comma 707, legge n. 190 del 2014, è stato pertanto stabilito che … In ogni caso, l'importo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa).

In definitiva, la norma sopravvenuta ha reso irrilevante ogni ulteriore periodo maturato, anche per coloro che, pur avendo conseguito un'anzianità contributiva successiva al 31.12.2011, fossero già destinatari della massima aliquota applicabile (in questo senso, Sez. III App., sentenza n. 172 del 2022).

Ciò chiarito, pur dovendo rimarcarsi come l'ex militare non sia interessato dalle norme descritte, in quanto cessato dal servizio prima della loro entrata in vigore, risulta comunque utile ribadire, anche ai fini di una ricostruzione sistematica della fattispecie, che in tutti i casi in cui il soggetto, titolare di pensione erogata con il criterio retributivo, benefici del più elevato coefficiente di rendimento previsto dalla legge, ovvero l'80% della base pensionabile, non possa fruire di alcun vantaggio integrativo, in termini di incremento di detto indice.

Alla luce di quanto precisato, pertanto, poiché le percentuali di calcolo per i dipendenti pubblici non possono superare detta misura, nessuno dei miglioramenti ulteriori richiesti dalla parte può derivare dai versamenti contributivi operati nella posizione di ausiliaria" (Sez. Sardegna, sent. 102/2024).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ne consegue che la determinazione operata dal Comando di appartenenza nell'individuazione del trattamento pensionistico definitivo appare, per gli aspetti rilevati, del tutto corretta, non potendo trovare applicazione un parametro superiore rispetto a quello massimo praticato, per effetto del menzionato art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (sez. Emilia-Romagna, sent. 33/2023).

Per questi motivi, il ricorso non può essere accolto e deve essere respinto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In ordine alla ulteriore domanda concernente la restituzione delle somme trattenute o corrisposte a titolo di contributo per il periodo di ausiliaria, questo Giudice ritiene che la pretesa non possa avere seguito e debba essere del pari respinta.

Si intende, infatti, aderire alla consolidata giurisprudenza, non solo di questa Corte, maturata sul punto

Rileva, in particolar modo, il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la restituzione dei contributi non utilizzabili ha carattere eccezionale nell'ordinamento, come sottolineato dalla Corte costituzionale con le pronunzie nn. 404 del 2000 e 439 del 2005. È stato infatti chiarito che *…nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria vige il principio dell'acquisizione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico, in forza del principio solidaristico che rappresenta l'impronta caratteristica della previdenza obbligatoria generale, e della tendenziale negazione della corrispettività tra contributi e prestazioni…*

(Cass. SS. UU. n. 879 del 2007, richiamata dalla Sez. I App., sentenza n. 126 del 2017).

È stato, inoltre, puntualizzato che l'unica disposizione di legge che prevede il rimborso dei contributi (d.P.R. n 818 del 1957) circoscrive tale possibilità a quanto indebitamente versato: in tale tipologia, non rientrano le somme oggi in contestazione, giacché attinenti a un arco temporale in cui il soggetto, dopo il congedo, è stato iscritto nello speciale ruolo dell'ausiliaria, di cui all'art. 992 del C.O.M., per un eventuale utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni statali o territoriali, ricevendo legittimamente un'indennità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Non è ultroneo infine richiamare l'orientamento formatosi sempre dinanzi al giudice della legittimità che ha escluso che, ai fini della pretesa restituzione dei contributi versati, in mancanza di esplicita previsione di legge, possano trovare applicazione i principi operanti in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, non ravvisandosi alcun nesso di sinallagmaticità con l'onere contributivo, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento (Sez. I App. n. 126 del 2017, che richiama Cass. n. 12596 del 1999 e n. 10649 del 1990).

In definitiva, quanto legittimamente trattenuto a titolo di contributo previdenziale, non può essere oggetto di rimborso, in assenza di espressa previsione di legge, che nel caso di specie non si rinviene.

Pertanto, il ricorso, anche per questo aspetto, non può essere accolto.

4. Per la novità e la complessità delle questioni di diritto trattate, si reputa vi siano i presupposti per compensare integralmente le spese

tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.12.2024

per il Dirigente f.to digitalmente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.12.2024 12:56:54
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03